



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 68 del 19 Dicembre 2023

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 2541

Si certifica che il presente atto è stato

Publicato all'albo pretorio on-line del

Comune dal 20/12/23 al 04/01/2024

opposizioni e reclami

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI UTILIZZO DI CATEGORIE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAR DATA DAL 20.12.2023 E FINO A TUTTO IL 06.01.2024.

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito delle manifestazioni e festeggiamenti che si terranno nelle notti di Natale e Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, potrebbero determinarsi problematiche di ordine pubblico, sicurezza della pubblica incolumità e vivibilità del territorio cittadino;

RILEVATO che:

- è molto diffusa la consuetudine di celebrare i suddetti festeggiamenti anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, unitamente all'immissione in commercio di ingenti quantitativi di articoli pirotecnici illeciti;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e di affezione a seguito dello scoppio di petardi;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc.;

RITENUTO quindi di limitare quanto più possibile ogni tipo di sparo in luogo pubblico, di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita;

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti generati dallo scoppio di fuochi artificiali e similari nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone anche ai sensi dell'art. 659 del C.P. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

VISTO: • l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o

limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

- che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie: - F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; - F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana; VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare:

- L'art. 54, come novellato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con legge 18/04/2017, n. 48 e, specificatamente i commi 4 e 4 bis, ai sensi dei quali: “(4) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (4-bis). I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, (omissis)...”;

- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;

- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;

RITENUTO, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata;

RITENUTO, altresì, che l'emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell'integrità fisica della popolazione e, dall'altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;

RITENUTO, quindi, necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili e urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;

DATO ATTO che della presente ordinanza, sarà data comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 54 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, e qui integralmente richiamate, in occasione dei festeggiamenti che si terranno nelle notti di Natale e Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti:

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalle ore 00:01 del 20.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123 e dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett.a), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, a partire dalle ore 00:01 del 20.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024;
3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS a partire dalle ore 00:01 del 20.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024;
4. Il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, blackthunder, bomber 77 e similari) e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza;
5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dalle ore 00:01 del 20.12.2023 e fino a tutto il 06.01.2024, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

RACCOMANDA

- di non raccogliere eventuali fuochi d'artificio rimasti inesplosi che si dovessero rinvenire;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedono perizia nel loro impiego o comportino comunque una aliquota di pericolo in caso di un utilizzo maldestro.

DISPONE

La presente ordinanza entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune.

che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

Alla Prefettura di Ragusa;

Alla Questura di Ragusa;

Alla Compagnia dei CC di Modica

Al Comando Stazione Carabinieri di Pozzallo;

Alla Tenenza della Guardia di Finanza;

Al Comando di Polizia Locale di Pozzallo;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dare atto, infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.

Dalla residenza Municipale 19/12/2023

Il Comandante della Polizia Locale
U.O.8 Settore VI Dott. Pierluigi Cannizzaro



Il Sindaco
Roberto Ammatuna